

# **Ordinanza sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (OPTes)**

del 7 novembre 2012

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 6 capoverso 5, 11 capoverso 4, 23 capoverso 2, 25 capoverso 5, 34 capoverso 3 e 35 capoverso 2 della legge federale del 23 dicembre 2011<sup>1</sup> sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes),

*ordina:*

## **Sezione 1: Oggetto**

### **Art. 1**

La presente ordinanza disciplina:

- a. la richiesta di attuazione, l'attuazione e la fine di un programma di protezione dei testimoni;
- b. la formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni;
- c. il sistema d'informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS);
- d. la cooperazione del Servizio di protezione dei testimoni con l'estero;
- e. la ripartizione dei costi tra i Cantoni e l'indennizzo da parte dei Cantoni per le prestazioni di consulenza e di sostegno fornite dalla Confederazione.

## **Sezione 2: Elaborazione di un programma di protezione dei testimoni**

### **Art. 2**            Forma e contenuto della richiesta

<sup>1</sup> La richiesta di cui all'articolo 6 LPTes è presentata per scritto nella versione originale firmata.

<sup>2</sup> La motivazione della richiesta precisa in particolare:

- a. i requisiti di cui all'articolo 6 capoverso 3 LPTes;
- b. l'idoneità della persona da proteggere per un programma di protezione dei testimoni;

RS 312.21

<sup>1</sup> RS 312.2

- c. le circostanze che potrebbero influire in modo positivo o negativo sull'ammissione della persona da proteggere a un programma di protezione dei testimoni;
- d. la disponibilità della persona da proteggere a collaborare nel procedimento penale;
- e. l'insufficienza delle misure di protezione di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera d LPTes.

<sup>3</sup> La richiesta è corredata della documentazione necessaria per il suo esame, segnatamente dell'estratto del registro esecuzioni e fallimenti della persona da proteggere.

### **Art. 3** Competenza

La competenza per la presentazione di una richiesta ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 LPTes è retta dall'articolo 61 del Codice di procedura penale<sup>2</sup> (CPP).

### **Art. 4** Trasmissione e invio

<sup>1</sup> La corrispondenza con il Servizio di protezione dei testimoni avviene:

- a. mediante consegna personale;
- b. mediante corriere dell'Amministrazione federale;
- c. mediante il competente corpo cantonale di polizia;
- d. elettronicamente o via fax con una trasmissione cifrata o protetta.

<sup>2</sup> Per il resto si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 4 luglio 2007<sup>3</sup> sulla protezione delle informazioni.

## **Sezione 3: Fine del programma di protezione dei testimoni**

### **Art. 5**

<sup>1</sup> Se intende porre fine al programma di protezione dei testimoni, la persona da proteggere deve presentare una domanda scritta e firmata di proprio pugno al Servizio di protezione dei testimoni.

<sup>2</sup> Il Servizio di protezione dei testimoni informa la persona da proteggere sulle conseguenze della fine del programma di protezione dei testimoni e sui pericoli esistenti.

<sup>3</sup> Alla persona da proteggere è concesso un periodo di riflessione di 30 giorni. Se la persona da proteggere e il Servizio di protezione dei testimoni concordano sulla fine del programma di protezione dei testimoni, il periodo di riflessione può terminare al più presto dopo 10 giorni.

<sup>2</sup> RS 312.0

<sup>3</sup> RS 510.411

<sup>4</sup> Al termine del periodo di riflessione il direttore dell'Ufficio federale di polizia pone fine, su richiesta del Servizio di protezione dei testimoni, al programma di protezione dei testimoni.

#### **Sezione 4: Formazione dei collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni**

##### **Art. 6**

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia disciplina la formazione delle persone cui è affidata la protezione dei testimoni.

<sup>2</sup> Esso elabora il programma di formazione tenendo conto dei regolamenti concernenti le professioni di polizia approvati dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, dei corsi di istruzione dell'Istituto svizzero di polizia e delle raccomandazioni degli organi cantonali di coordinamento.

<sup>3</sup> Per la formazione l'Ufficio federale di polizia può collaborare con servizi svizzeri ed esteri.

#### **Sezione 5: Sistema d'informazione del Servizio di protezione dei testimoni**

##### **Art. 7**            Autorità responsabile

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia è responsabile del sistema d'informazione del Servizio di protezione dei testimoni (ZEUSS) di cui all'articolo 25 capoverso 1 LPTes.

<sup>2</sup> Esso emana un regolamento sul trattamento dei dati registrati in ZEUSS.

<sup>3</sup> Il consulente per la protezione dei dati presso l'Ufficio federale di polizia vigila sul trattamento dei dati personali in ZEUSS.

<sup>4</sup> Il Servizio di protezione dei testimoni è responsabile della gestione tecnica e della manutenzione di ZEUSS. Se necessario, può collaborare con altri fornitori specializzati di prestazioni informatiche.

##### **Art. 8**            Accessi

Hanno accesso a ZEUSS esclusivamente:

- a. i collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni;
- b. il capo della divisione responsabile del Servizio di protezione dei testimoni presso l'Ufficio federale di polizia.

**Art. 9** Catalogo dei dati

<sup>1</sup> Per adempiere i compiti di cui all'articolo 26 LPTes, in ZEUSS sono trattati i dati seguenti:

- a. le generalità complete e gli altri dati necessari della persona da proteggere, nonché delle persone ad essa vicine, che devono essere raccolti nell'ambito dell'esame della richiesta di cui all'articolo 7 LPTes;
- b. le generalità complete delle persone che hanno facoltà di non deporre secondo l'articolo 168 capoversi 1 e 3 CPP<sup>4</sup>;
- c. le generalità complete dell'autore della minaccia e delle persone ad esso vicine, nonché informazioni su procedimenti penali conclusi e in corso e su procedure di polizia concernenti tali persone;
- d. le informazioni necessarie su debitori e creditori della persona da proteggere, in particolare le generalità complete delle persone fisiche e i nomi delle persone giuridiche;
- e. le informazioni necessarie su persone giuridiche o fisiche con cui la persona da proteggere intrattiene contatti professionali o stretti legami sociali, in particolare le generalità complete delle persone fisiche e i nomi delle persone giuridiche, nonché le circostanze e i rapporti alla base di tali contatti e legami;
- f. le generalità e i rapporti di periti, medici, psicologi o altre persone vincolate dal segreto professionale che offrono assistenza alla persona da proteggere;
- g. le indicazioni sulle autorità cui il Servizio di protezione dei testimoni può trasmettere dati registrati in ZEUSS affinché possano adempiere i loro compiti legali.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale di polizia elenca tutti i campi di dati nel regolamento sul trattamento dei dati.

**Art. 10** Obbligo di consultazione e d'informazione

<sup>1</sup> Il Servizio di protezione dei testimoni consulta regolarmente i sistemi d'informazione seguenti:

- a. i sistemi d'informazione di polizia della Confederazione;
- b. il sistema d'informazione di polizia di Interpol;
- c. il sistema d'informazione Sicurezza interna (ISIS);
- d. il sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell'Ufficio federale di giustizia.

<sup>2</sup> Se una persona da proteggere è registrata in uno dei sistemi d'informazione di cui al capoverso 1, il Servizio di protezione dei testimoni ne informa le competenti autorità di perseguimento penale federali o cantonali nonché, nell'ambito di procedimenti di assistenza giudiziaria internazionale, l'Ufficio federale di giustizia.

<sup>4</sup> RS 312.0

<sup>3</sup> L'informazione ha lo scopo di confrontare i dati con l'autorità competente, al fine di garantire gli interessi del perseguimento penale e dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale.

**Art. 11** Trasmissione di dati: possibili destinatari

<sup>1</sup> Il Servizio di protezione dei testimoni può trasmettere dati registrati in ZEUSS a terzi, sempre che ciò sia necessario per adempiere i propri compiti legali.

<sup>2</sup> Su richiesta, esso può comunicare i dati registrati in ZEUSS in particolare alle autorità seguenti, sempre che esse ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali:

- a. alle autorità di protezione dei testimoni di altri Paesi;
- b. al Servizio delle attività informative della Confederazione;
- c. alle autorità penali nazionali ed estere;
- d. alle autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione.

<sup>3</sup> Può inoltre trasmettere i dati registrati in ZEUSS a medici, psicologi e altre persone che offrono assistenza alla persona da proteggere e che hanno bisogno di tali dati per adempiere i loro compiti.

<sup>4</sup> Può trasmettere per scopi scientifici o statistici dati personali resi anonimi.

**Art. 12** Trasmissione di dati: restrizioni e modalità

<sup>1</sup> Il Servizio di protezione dei testimoni rifiuta di trasmettere dati a terzi, se la trasmissione può esporre la persona da proteggere a un pericolo per la sua vita o integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio. I dati non destinati a essere comunicati devono essere contrassegnati come tali in ZEUSS.

<sup>2</sup> I destinatari possono utilizzare i dati ricevuti unicamente per lo scopo per cui sono stati trasmessi.

<sup>3</sup> In occasione di ogni trasmissione di dati il Servizio di protezione dei testimoni informa i destinatari:

- a. sulla natura, l'affidabilità e l'attualità dei dati registrati in ZEUSS;
- b. sulle restrizioni d'uso dei dati e sul fatto che il Servizio di protezione dei testimoni si riserva il diritto di informarsi in merito all'impiego di tali dati.

<sup>4</sup> Il trattamento dei dati da parte del destinatario sottostà alle disposizioni dell'ordinanza del 4 luglio 2007<sup>5</sup> sulla protezione delle informazioni.

<sup>5</sup> La trasmissione di dati, il destinatario, l'oggetto e il motivo della richiesta d'informazione devono essere registrati in ZEUSS.

**Art. 13** Registrazione dei trattamenti di dati

<sup>1</sup> Ogni trattamento di dati in ZEUSS è registrato.

<sup>2</sup> Le registrazioni sono conservate per un anno.

<sup>3</sup> Esse sono accessibili esclusivamente agli organi responsabili del rispetto delle prescrizioni sulla protezione dei dati.

**Art. 14** Durata di conservazione e cancellazione dei dati

<sup>1</sup> I dati sulle persone inserite in un programma di protezione dei testimoni sono conservati per dieci anni dopo la fine del programma.

<sup>2</sup> I dati personali sulle prestazioni di consulenza e di sostegno di cui all'articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes sono conservati per cinque anni dopo il termine della relativa prestazione. La durata di conservazione decorre dall'ultima registrazione di dati concernenti la prestazione di consulenza o di sostegno in questione.

<sup>3</sup> Al termine della durata di conservazione i dati sono cancellati.

**Art. 15** Sicurezza dei dati

<sup>1</sup> Per garantire la sicurezza dei dati si applicano:

- a. l'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>6</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- b. l'ordinanza del 9 dicembre 2011<sup>7</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale;
- c. le istruzioni del Consiglio informatico della Confederazione del 27 settembre 2004<sup>8</sup> sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.

<sup>2</sup> Il Servizio di protezione dei testimoni adotta le ulteriori misure organizzative e tecniche necessarie per impedire che persone non autorizzate accedano ai dati.

**Sezione 6: Cooperazione con l'estero****Art. 16**

<sup>1</sup> Per i singoli casi di trasferimento o di accoglienza di una persona da proteggere, l'Ufficio federale di polizia stipula un accordo con l'autorità estera competente.

<sup>2</sup> L'accordo contiene l'obiettivo della cooperazione, le disposizioni finanziarie, l'obbligo di rapporto e di rendiconto nonché una clausola di riammissione.

<sup>6</sup> RS 235.11

<sup>7</sup> RS 172.010.58

<sup>8</sup> [www.isb.admin.ch](http://www.isb.admin.ch) > Temi > Sicurezza > Basi per la sicurezza

## Sezione 7: Costi

### Art. 17 Costi dei singoli casi

<sup>1</sup> I costi dei singoli casi secondo l'articolo 34 capoverso 1 LPTes sono a carico dell'ente pubblico richiedente. Al momento della richiesta, l'autorità richiedente presenta al Servizio di protezione dei testimoni una relativa garanzia dell'assunzione dei costi.

<sup>2</sup> Il Servizio di protezione dei testimoni prefinanzia i costi di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Informa l'autorità richiedente, dopo essersi consultato con essa, in merito ai costi previsti nel caso in questione.

### Art. 18 Chiave di ripartizione per l'assunzione delle spese da parte dei Cantoni

<sup>1</sup> Conformemente all'articolo 34 capoverso 2 LPTes la metà delle spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni è a carico dei Cantoni ed è ripartita in base alla proporzione della loro popolazione rispetto alla popolazione complessiva della Svizzera.

<sup>2</sup> La proporzione determinante della popolazione è stabilita sulla base delle statistiche annuali della Confederazione più recenti secondo la legge federale del 9 ottobre 1992<sup>9</sup> sulla statistica federale, la legge federale del 22 giugno 2007<sup>10</sup> sul censimento federale della popolazione e le relative ordinanze.

### Art. 19 Spese di gestione

Sono considerate spese di gestione del Servizio di protezione dei testimoni:

- a. le spese per il personale;
- b. le spese per l'equipaggiamento personale dei collaboratori;
- c. le spese per la formazione e il perfezionamento del personale;
- d. le spese per l'infrastruttura del Servizio di protezione dei testimoni;
- e. le restanti spese di gestione;
- f. gli ammortamenti su nuovi acquisti e acquisti di sostituzione.

### Art. 20 Prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata

<sup>1</sup> Le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata ai sensi dell'articolo 35 capoverso 1 LPTes sono prestazioni fornite dal Servizio di protezione dei testimoni alle autorità nazionali di polizia conformemente all'articolo 23 capoverso 1 lettera e LPTes, la cui entità, durata, natura o complessità superano ampiamente le prestazioni ordinarie fornite dal Servizio di protezione dei testimoni alla polizia nel quadro dell'assistenza amministrativa generale.

<sup>9</sup> RS 431.01

<sup>10</sup> RS 431.112

<sup>2</sup> Esse comprendono segnatamente le prestazioni di ampia portata seguenti:

- a. l'attuazione delle misure di protezione da parte del Servizio di protezione dei testimoni a favore dell'autorità richiedente;
- b. l'impiego di collaboratori del Servizio di protezione dei testimoni per fornire consulenza e sostegno all'autorità richiedente;
- c. la messa a disposizione di apparecchiature e di infrastruttura da parte del Servizio di protezione dei testimoni nel quadro delle sue possibilità;
- d. le prestazioni di terzi quali la locazione di veicoli o gli alloggi.

**Art. 21** Indennizzo delle prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata

<sup>1</sup> Le prestazioni del Servizio di protezione dei testimoni ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettere a e b sono indennizzate nella misura in cui i costi superano i 1000 franchi per caso; i costi inferiori a tale importo non sono indennizzati. Le prestazioni sono conteggiate in base a una tariffa di 150 franchi per persona e per ora. Sono conteggiati al massimo 1000 franchi per persona e per giorno civile.

<sup>2</sup> Per l'uso di apparecchiature speciali e di infrastruttura (art. 20 cpv. 2 lett. c) è indennizzato il prezzo di costo.

<sup>3</sup> Per le prestazioni di terzi (art. 20 cpv. 2 lett. d) è indennizzato l'importo da essi fatturato.

**Art. 22** Prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite prima dell'attuazione di programmi di protezione dei testimoni

Se una persona da proteggere è ammessa a un programma di protezione dei testimoni, le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata fornite in precedenza dal Servizio di protezione dei testimoni non sono fatturate. Sono fatte salve le prestazioni di terzi ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 lettera d.

**Art. 23** Computo delle prestazioni indennizzate

Le prestazioni di consulenza e di sostegno indennizzate dai Cantoni sono detratte dalle spese complessive di gestione.

**Art. 24** Fatturazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia rilascia le fatture:

- a. per le spese generate dal programma di protezione dei testimoni (art. 34 cpv. 1 LPTes): direttamente all'autorità richiedente;
- b. per le spese di gestione (art. 34 cpv. 2 LPTes): direttamente alle autorità cantonali competenti;
- c. per le prestazioni di consulenza e di sostegno di ampia portata (art. 35 cpv. 1 LPTes): direttamente all'autorità richiedente.



<sup>2</sup> Il Servizio di protezione dei testimoni allega alle fatture:

- a. un rendiconto dei costi generati dal caso specifico;
- b. un conteggio delle spese d'esercizio;
- c. un elenco delle prestazioni di cui all'articolo 20 capoverso 2 con indicazione della durata dell'impiego e del numero di persone impiegate.

<sup>3</sup> La fatturazione alle autorità interessate avviene nell'anno civile in cui sono stati generati i costi o fornite le prestazioni.

## **Sezione 8: Disposizioni finali**

**Art. 25** Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

**Art. 26** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

7 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato*  
(art. 25)

## **Modifica del diritto vigente**

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 4 dicembre 2009<sup>11</sup> sul Servizio delle attività informative della Confederazione (O-SIC)**

*Allegato 3*

L'allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa (allegato alla modifica dell'O-SIC).

### **2. Ordinanza del 24 ottobre 2007<sup>12</sup> sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)**

*Art. 35, rubrica, cpv. 1, 2 e 3, frase introduttiva*

Periodo di recupero e di riflessione per le vittime e i testimoni della tratta di esseri umani

<sup>1</sup> Se vi sono indizi fondati che fanno supporre che uno straniero senza regolare titolo di soggiorno sia una vittima o un testimone della tratta di esseri umani, le autorità cantonali degli stranieri (art. 88 cpv. 1) accordano un periodo di recupero e di riflessione durante il quale la persona interessata può ristabilirsi e deve decidere se continuare a collaborare con le autorità. Durante tale periodo i provvedimenti d'esecuzione secondo il diritto in materia di stranieri sono sospesi. Le autorità cantonali fissano la durata del periodo di recupero e di riflessione caso per caso a seconda delle necessità; tale durata è almeno di 30 giorni.

<sup>2</sup> Il periodo di recupero e di riflessione finisce prima del termine fissato se lo straniero in questione annuncia la propria disponibilità a collaborare con le autorità e conferma di aver rotto ogni rapporto con i presunti autori.

<sup>3</sup> Il periodo di recupero e di riflessione finisce inoltre se lo straniero in questione:

*Art. 36 cpv. 2*

<sup>2</sup> L'autorità degli stranieri del Cantone in cui è stato commesso il reato rilascia un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria. Se le indagini di polizia sono svolte in

<sup>11</sup> RS 121.1

<sup>12</sup> RS 142.201

diversi Cantoni, il permesso di soggiorno di breve durata è rilasciato dal Cantone in cui lo straniero ha soggiornato per ultimo.

*Art. 36a* Soggiorno di stranieri nell'ambito della protezione  
extraprocessuale dei testimoni  
(art. 30 cpv. 1 lett. e LStr)

<sup>1</sup> Nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni allo straniero è rilasciato un permesso di dimora:

- a. se è stata emanata una decisione passata in giudicato sull'attuazione di un programma di protezione dei testimoni ai sensi dell'articolo 8 della legge federale del 23 dicembre 2011<sup>13</sup> sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (LPTes); o
- b. se è stato concluso un accordo riguardo all'accoglienza di una persona da proteggere proveniente dall'estero ai sensi dell'articolo 28 LPTes.

<sup>2</sup> Il permesso di dimora per stranieri nell'ambito della protezione extraprocessuale dei testimoni è rilasciato dall'autorità degli stranieri del Cantone in cui è collocato lo straniero. Il rilascio avviene previa consultazione del Servizio di protezione dei testimoni.

<sup>3</sup> L'esercizio di un'attività lucrativa può essere autorizzato se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 capoversi 3 o 4.

*Art. 68, rubrica, nonché cpv. 2*

Soggiorno senza cambiamento di Cantone

<sup>2</sup> Lo stesso vale per gli stranieri ai quali, in virtù dell'articolo 36 capoverso 2, è stato rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata valido per la presumibile durata delle indagini di polizia o della procedura giudiziaria e che soggiornano fuori dal Cantone che ha rilasciato il permesso.

### **3. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006<sup>14</sup>**

*Art. 9 lett. b n. 4*

L'UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri:

- b. i seguenti servizi dell'Ufficio federale di polizia (fedpol):
  4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente:
    - per l'identificazione delle persone in relazione con l'assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza

<sup>13</sup> RS 312.2

<sup>14</sup> RS 142.513

- e della polizia giudiziaria, nonché nell'ambito dello scambio inter-cantonale e internazionale delle informazioni di polizia,
- per l'esame dell'idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,

*Art. 10 lett. b n. 4*

L'UFM può permettere alle autorità seguenti di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo:

- b. i seguenti servizi di fedpol:
  - 4. i servizi competenti della Polizia giudiziaria federale: esclusivamente:
    - per l'identificazione delle persone in relazione con l'assistenza amministrativa, in occasione di inchieste della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria, nonché nell'ambito dello scambio inter-cantonale e internazionale delle informazioni di polizia,
    - per l'esame dell'idoneità di una persona per un programma di protezione dei testimoni e lo svolgimento di analisi dei rischi,

#### **4. Ordinanza del 17 novembre 1999<sup>15</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)**

*Art. 10 cpv. 1 lett. i*

<sup>1</sup> Fedpol dirige:

- i. il Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione.

#### **5. Ordinanza PAGIRUS del 16 dicembre 2009<sup>16</sup>**

*Art. 7 cpv. 1 lett. f*

<sup>1</sup> Le seguenti unità organizzative dell'Ufficio federale di polizia possono accedere in linea alle generalità delle persone i cui dati sono trattati dall'UFG nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale:

- f. Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione.

<sup>15</sup> RS 172.213.1

<sup>16</sup> RS 351.12

## **6. Ordinanza Interpol del 1° dicembre 1986<sup>17</sup>**

*Art. 2a cpv. 4*

<sup>4</sup> L'UCN può accordare alle autorità inquirenti della Confederazione e dei Cantoni nonché al Servizio di protezione dei testimoni presso fedpol l'accesso in linea al sistema d'informazione di polizia dell'Interpol. I particolari sono disciplinati in un regolamento d'uso.

## **7. Ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008<sup>18</sup>**

*Allegato 2*

L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa (allegato alla modifica dell'ordinanza JANUS).

## **8. Ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008<sup>19</sup>**

*Allegato 2*

L'allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa (allegato alla modifica dell'ordinanza IPAS).

## **9. Ordinanza del 15 ottobre 2008<sup>20</sup> sul Registro nazionale di polizia**

*Allegato*

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa (allegato alla modifica dell'ordinanza sul Registro nazionale di polizia).

<sup>17</sup> RS 351.21

<sup>18</sup> RS 360.2

<sup>19</sup> RS 361.2

<sup>20</sup> RS 361.4

*Modifica dell'O-SIC (n. 1 dell'all.)*

*Allegato 3*  
(art. 22 cpv. 1)

## **Elenco delle autorità e degli uffici ai quali possono essere comunicati dati personali**

Per gli scopi e alle condizioni menzionati qui appresso, possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici seguenti:

1. Autorità di vigilanza (Delegazione delle Commissioni della gestione, Consiglio federale, capo del DDPS, Vigilanza sulle attività informative);
2. organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale;
3. stati maggiori di crisi e speciali della Confederazione, per gestire situazioni particolari;
4. autorità cantonali che svolgono compiti LMSI;
5. autorità di perseguimento penale svizzere, allo scopo di prevenire e di perseguire atti punibili;
6. Cancelleria federale: Servizio specializzato nei controlli di sicurezza relativi alle persone; per l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone;
7. Dipartimento federale degli affari esteri:
  - 7.1 per valutare le istanze di accreditamento o i diritti di presenza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri di organizzazioni internazionali,
  - 7.2 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico,
  - 7.3 nel quadro dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante l'economia esterna,
  - 7.4 in relazione a indagini di polizia giudiziaria o di procedure d'autorizzazione nonché per l'attuazione di siffatte procedure,
  - 7.5 per l'accertamento e la valutazione di avvenimenti rilevanti per la sicurezza delle rappresentanze svizzere all'estero,
  - 7.6 per la valutazione della situazione di minaccia e degli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza,
  - 7.7 per l'accertamento del contesto di programmi di sviluppo e di promozione nonché di iniziative in materia di politica estera;
8. Dipartimento federale dell'interno, Ufficio federale della sanità pubblica: in relazione all'esecuzione della legislazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefacenti;

9. Dipartimento federale di giustizia e polizia:
  - 9.1 Ufficio federale di giustizia: per la trattazione di domande nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale;
  - 9.2 Ufficio federale della migrazione:
    - 9.2.1 per trattare domande di naturalizzazione,
    - 9.2.2 per applicare provvedimenti nei confronti degli stranieri, in particolare per il loro respingimento,
    - 9.2.3 per valutare le domande d'asilo,
    - 9.2.4 per valutare la situazione nei luoghi di migrazione;
  - 9.3 fedpol:
    - 9.3.1 per preparare o attuare indagini di polizia giudiziaria,
    - 9.3.2 per il disbrigo di compiti in conformità della legge federale del 7 ottobre 1994<sup>21</sup> sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione,
    - 9.3.3 nel quadro di un affare penale internazionale (Interpol),
    - 9.3.4 per trattare richieste di assistenza giudiziaria in materia di polizia,
    - 9.3.5 per iscrizioni nel RIPOL,
    - 9.3.6 per la sicurezza dei magistrati e dei rappresentanti della Confederazione la cui sicurezza potrebbe essere minacciata,
    - 9.3.7 per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto internazionale pubblico,
    - 9.3.8 per la protezione delle rappresentanze svizzere all'estero,
    - 9.3.9 per l'attuazione di misure di protezione di oggetti, informazioni e valori in Svizzera e all'estero,
    - 9.3.10 Ufficio centrale Armi e Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica, per adempiere i loro compiti legali,
    - 9.3.11 per pronunciare misure di respingimento ed espulsioni,
    - 9.3.12 per sequestrare materiale di propaganda;
    - 9.3.13 per la sicurezza delle persone ammesse a un programma di protezione dei testimoni e delle persone ad esse vicine;
10. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:
  - 10.1 Stati maggiori dell'esercito:
    - 10.1.1 in relazione con la valutazione della situazione di minaccia e di informazioni concernenti l'estero rilevanti sotto il profilo della politica di sicurezza nonché in relazione con le zone d'impiego dell'esercito all'estero,

<sup>21</sup> RS 360

- 10.1.2 in relazione con servizi d'appoggio in Svizzera e all'estero,
- 10.1.3 per valutare agenti patogeni e sostanze chimiche messi in circolazione,
- 10.1.4 per valutare la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confederazione nel caso di influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l'estremismo violento;
- 10.2 Segreteria generale: per valutare la situazione di minaccia e gli interessi svizzeri in materia di politica di sicurezza;
- 10.3 Organi della Sicurezza militare:
  - 10.3.1 per valutare la situazione sotto il profilo della sicurezza militare,
  - 10.3.2 per proteggere informazioni e opere militari,
  - 10.3.3 per adempiere compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza nell'ambito dell'esercito,
  - 10.3.4 quando i militari della Sicurezza militare sono chiamati in servizio attivo, inoltre per garantire la sicurezza preventiva dell'esercito da atti di spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti, per ottenere informazioni nonché per garantire la protezione dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione e di altre persone;
- 10.4 Ufficio federale della protezione della popolazione:
  - 10.4.1 Centrale nazionale d'allarme: in vista di ottenere, analizzare e diffondere le informazioni secondo l'ordinanza del 17 ottobre 2007<sup>22</sup> sulla Centrale nazionale d'allarme,
  - 10.4.2 Laboratorio di Spiez: in relazione a informazioni riguardanti la sicurezza NBC;
- 10.5 servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone: per l'esecuzione di controlli di sicurezza relativi alle persone;
- 11. Dipartimento federale delle finanze:
  - 11.1 Amministrazione federale delle finanze:
    - 11.1.1 nel quadro della valutazione di questioni finanziarie ed economiche nonché della criminalità finanziaria,
    - 11.1.2 per la preparazione o l'attuazione di un'indagine di polizia giudiziaria;
  - 11.2 Organi delle guardie di confine e delle dogane:
    - 11.2.1 per accertare il soggiorno delle persone,
    - 11.2.2 per operare controlli di polizia di frontiera e controlli doganali nonché eseguire procedure penali amministrative;
  - 11.3 Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione: per valutare la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confederazione nel caso di

<sup>22</sup> RS 520.18



influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l'estremismo violento;

12. Dipartimento federale dell'economia:
  - 12.1 Segreteria di Stato dell'economia (SECO):
    - 12.1.1 per l'esecuzione della legge del 13 dicembre 1996<sup>23</sup> sul materiale bellico e della legge del 13 dicembre 1996<sup>24</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego,
    - 12.1.2 per adottare misure nel settore del diritto riguardante l'economia esterna,
    - 12.1.3 per preparare o attuare un'indagine di polizia giudiziaria,
    - 12.1.4 per valutare la situazione economica e in materia di politica economica nelle aree di interesse per la Svizzera;
  - 12.2 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia: per la concessione dei permessi d'impiego di sostanze esplosive;
  - 12.3 Ufficio federale dell'agricoltura e Ufficio federale di veterinaria: in relazione all'esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e sulla protezione dell'ambiente;
13. Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:
  - 13.1 Ufficio federale dell'aviazione civile, Ufficio federale delle comunicazioni e le Ferrovie federali svizzere: per l'esecuzione delle misure di polizia di sicurezza;
  - 13.2 Ufficio federale dell'energia:
    - 13.2.1 per l'applicazione della legislazione sull'energia nucleare e sulla radioprotezione,
    - 13.2.2 per l'esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto riguardante l'economia esterna;
  - 13.3 Ispettorato federale della sicurezza nucleare: per l'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 2007<sup>25</sup> sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
  - 13.4 Ufficio federale dell'ambiente: in relazione all'esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e sulla protezione dell'ambiente;
  - 13.5 Uffici interessati: per garantire la loro sicurezza.

<sup>23</sup> RS 514.51

<sup>24</sup> RS 946.202

<sup>25</sup> RS 732.2

Modifica dell'ordinanza JANUS (n. 7 dell'all.)

Allegato 2  
(art. 11 cpv. 6)

## Diritti d'accesso a JANUS

### Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP)

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornate	Valutazione JO (interna)					Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	
<b>fedpol – Polizia giudiziaria federale (PGF)</b>												
Capo PGF + specialista	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Ufficiale inquirente	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Capodivisione	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Assist. Ufficiale inquirente + assist. capodivisione	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Capocommissariato + suppl.	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Inquirente	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Collab. divisione Coordinazione	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Collab. specialista, coordinatore, capo operativo, addetto all'osservazione	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Capo + collab. commissariato Moneta falsa	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	D
Capo + collab. Polizia scientifica	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Analista PGF	A*	G	A*	A*	G	G	A*	A*	A*	A	G	–
Superuser PGF	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	–

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)					Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	
Capo + collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS	D	G	D	D	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Mandante del progetto	D	G	D	D	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
SCOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
<b>fedpol – Cooperazione internazionale di polizia (CIP)</b>												
Capo CIP	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Cooperazione operativa di polizia (utenti)	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Cooperazione operativa di polizia (superuser)	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Centrale operativa (utenti)	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Centrale operativa (superuser)	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Divisione Strategia (capodivisione, capisettore, collab.)	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Settore Sostegno alla conduzione	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-

**Legenda:**

G (Get)	=	consultare			
A (Add)	=	consultare	registrare	modificare	
A* (Add)	=	consultare	registrare	modificare*	
D (Delete)	=	consultare	registrare	modificare	cancellare
D* (Delete)	=	consultare	registrare	modificare*	cancellare*
P (Registro nazionale di polizia)	=	consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV			

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

**Diritti d'accesso a JANUS****Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP)**

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipi di denaro falso e tecniche di falsificazione
<b>fedpol – Servizi</b>												
Sistemi di polizia (analista informatico)	D	G	D	D	G	G	D	D	D	D	D	D
Settore Tifoseria violenta	G	G	G	G	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Ufficio centrale Armi Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
KILA	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
<b>fedpol – Servizio federale di sicurezza (SFS)</b>												
Capodivisione, redattore	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. settore Analisi dei rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. commissariati Sicurezza dei magistrati e delle rappresentanze estere, Sicurezza dei visitatori stranieri, Guardie di sicurezza dell'aviazione	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
<b>fedpol – Stato maggiore</b>												
Consulente per la protezione dei dati + suppl.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	A	G	-
Servizio giuridico	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Capo + collab. MROS	P	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
<b>SIC</b>												
Valutazione / Analisi	G	G	-	-	-	G	-	-	-	A	G	-
Servizio degli stranieri	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipi di denaro falso e tecniche di falsificazione
Rilevamento dei dati / smistamento	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. SIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Consulente per la protezione dei dati SIC	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Settore Sicurezza	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

*Legenda:*

G (Get)	=	consultare			
A (Add)	=	consultare	registrare	modificare	
A* (Add)	=	consultare	registrare	modificare*	
D (Delete)	=	consultare	registrare	modificare	cancellare
D* (Delete)	=	consultare	registrare	modificare*	cancellare*
P (Registro nazionale di polizia)	=	consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV			

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

**Diritti d'accesso a JANUS****Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP)**

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Personalien und Vorgänge	Auswertung PV (intern)	Detail Telefonkontrolle	Detail Journal	Auswertung JO (intern)	Analyse (mit Analyse-Tool)	Polizei-rapportierung	Ereignisprotokolle Tagesjournale	Geschäftskontrolle Aktenverwaltung	Mail	Polizeiliche Informationen	Falschgeldtypen und -techniken
<b>CSI – DFGP</b>												
Addetto allo sviluppo del sistema	D	G	D	D	G	D	D	D	D	A	–	D
<b>Corpi cantonali di polizia della Svizzera</b>												
Superuser JANUS	D*	G	D*	D*	G	G	–	–	–	A	G	–
Collab. dei corpi di polizia	A*	G	A*	A*	G	–	–	–	–	A	G	–
Analista	A*	G	A*	A*	G	G	–	–	–	A	G	–
Assist. dei corpi di polizia	A*	G	A*	A*	G	–	–	–	–	A	G	–
Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	G	–
Assistenza logistica e amministrativa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	G	–
Redattore web cantonale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	D*	–
<b>Altre autorità</b>												
Giudice istruttore + procuratore federali	P	–	G	G	–	G 1)	–	–	–	A	G	–
Giudice istruttore + procuratore cantonali	P	–	G	G	–	–	–	–	–	A	G	–
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–
Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale	–	–	–	–	–	–	–	–	A*	A	–	–
<b>Corpo delle guardie di confine e autorità doganali</b>												
Sezione Operazioni, Cdo Cgcf	P	–	–	–	–	–	–	–	–	A	G	–
Centrali di impiego, Cdo reg Cgcf	P	–	–	–	–	–	–	–	–	A	G	–

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Personalien und Vorgänge	Auswertung PV (intern)	Detail Telefonkontrolle	Detail Journal	Auswertung JO (intern)	Analyse (mit Analyse-Tool)	Polizei-rapportierung	Ereignisprotokolle Tagesjournale	Geschäftskontrolle Aktenverwaltung	Mail	Polizeiliche Informationen	Falschgeldtypen und -techniken
Pianificazione e impiego, Cdo reg Cgcf	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Uffici di collegamento/CCPD, Cgcf	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Responsabili dell'applicazione e dei processi, Cdo Cgcf	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Ufficio centrale antifrode doganale, DGD	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Sezione antifrode doganale, Direzione di circondario delle dogane	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Redattore web Cgcf	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	D*	-
Collab.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

*Legenda:*

- G (Get) = consultare
- A (Add) = consultare      registrare      modificare
- A\* (Add) = consultare      registrare      modificare\*
- D (Delete) = consultare      registrare      modificare      cancellare
- D\* (Delete) = consultare      registrare      modificare\*      cancellare\*
- P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

**Diritti d'accesso a JANUS****Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione (art. 10 e 18 LSIP)**

Servizio	PROT	ADMIN	KONTR	BAR
	Verbalizzazione	Gestione degli utenti	Controllo dei dati	Consegna all'Archivio federale
<b>fedpol</b>				
Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS	G	D	G	-
Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS	D	G	D	G
Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS	-	-	D	-
Consulente per la protezione dei dati + suppl.	G	G	G	-
Archivista fedpol	-	-	-	D
<b>CSI-DFGP</b>				
Addetto allo sviluppo del sistema	D	D	D	D

*Legenda:*

G (Get) = consultare  
 A (Add) = consultare registrare modificare  
 A\* (Add) = consultare registrare modificare\*  
 D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare  
 D\* (Delete) = consultare registrare modificare\* cancellare\*  
 P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa



**Diritti d'accesso a JANUS****Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP)**

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)					Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	
fedpol – Polizia giudiziaria federale (PGF)												
Capo PGF + specialista	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Ufficiale inquirente	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Capodivisione	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Assist. Ufficiale inquirente + assist. capodivisione	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Capocommissariato + suppl.	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Inquirente	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Collab. divisione Coordinazione	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Collab. specialista, coordinatore, capo operativo, addetto all'osservazione	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Capo + collab. commissariato Moneta falsa	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	D
Capo + collab. Polizia scientifica	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Analista PGF	A*	G	A*	A*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Superuser PGF	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	-
Capo + collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS	D	G	D	D	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Mandante del progetto	D	-	D	D	-	G	A*	A*	A*	A	G	-
SCOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni	A*	G	A*	A*	G	-	A*	A*	A*	A	G	-

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipi di denaro falso e tecniche di falsificazione
<b>fedpol – Cooperazione internazionale di polizia (CIP)</b>												
Capo CIP	–	–	–	–	–	–	–	–	A*	A	G	–
Cooperazione operativa di polizia (utenti)	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Cooperazione operativa di polizia (superuser)	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	–
Centrale operativa (utenti)	A*	G	A*	A*	G	–	A*	A*	A*	A	G	–
Centrale operativa (superuser)	D*	G	D*	D*	G	G	A*	A*	A*	A	G	–
Divisione Strategia (capodivisione, capisettore, collab.)	–	–	–	–	–	–	–	–	A*	A	G	–
Settore Sostegno alla conduzione	–	–	–	–	–	–	–	–	A*	A	G	–

**Legenda:**

G (Get)	=	consultare			
A (Add)	=	consultare	registrare	modificare	
A* (Add)	=	consultare	registrare	modificare*	
D (Delete)	=	consultare	registrare	modificare	cancellare
D* (Delete)	=	consultare	registrare	modificare*	cancellare*
P (Registro nazionale di polizia)	=	consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV			

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

**Diritti d'accesso a JANUS****Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP)**

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intra-net		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipi di denaro falso e tecniche di falsificazione
<b>fedpol – Servizi</b>												
Sistemi di polizia (analista informatico)	D	G	D	D	G	G	D	D	D	D	D	D
Settore Tifoseria violenta	G	G	-	G	G	-	A*	A*	A*	A	G	-
Ufficio centrale Armi	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
KILA	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
<b>fedpol – Servizio federale di sicurezza (SFS)</b>												
Capodivisione, redattore	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. settore Analisi dei rischi	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. commissariati Sicurezza dei magistrati e delle rappresentanze estere, Sicurezza dei visitatori stranieri, Guardie di sicurezza dell'aviazione	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
<b>fedpol – Stato maggiore</b>												
Consulente per la protezione dei dati + suppl.	G	G	G	G	G	G	G	G	G	A	G	-
Servizio giuridico	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Capo + collab. MROS	P	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
<b>SIC</b>												
Valutazione / Analisi	G	G	-	-	-	G	-	-	-	A	G	-
Servizio degli stranieri	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intra-net		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbali degli avvenimenti Verbali quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipi di denaro falso e tecniche di falsificazione
Rilevamento dei dati / smistamento	-	-	-	-	-	-	-	-	A*	A	G	-
Capo + collab. SIC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-
Consulente per la protezione dei dati SIC	G	-	-	-	-	-	-	-	-	A	-	-
Settore Sicurezza	P	-	-	-	-	-	-	-	-	A	G	-

*Legenda:*

G (Get) = consultare  
 A (Add) = consultare registrare modificare  
 A\* (Add) = consultare registrare modificare\*  
 D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare  
 D\* (Delete) = consultare registrare modificare\* cancellare\*  
 P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

**Diritti d'accesso a JANUS****Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP)**

Servizio	PV		JO			AN	PR	ER	GA	Intranet		Denaro falso
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Sistema di rapporti di polizia	Verbalì degli avvenimenti Verbalì quotidiani	Gestione delle pratiche e degli atti	Mail	Informazioni di polizia	Tipi di denaro falso e tecniche di falsificazione
<b>CSI – DFGP</b>												
Addetto allo sviluppo del sistema	D	G	D	D	G	D	D	D	D	A	–	D
<b>Corpi cantonali di polizia della Svizzera</b>												
Superuser JANUS	D*	G	D*	D*	G	G	–	–	–	A	G	–
Collab. dei corpi di polizia	A*	G	A*	A*	G	–	–	–	–	A	G	–
Analista	A*	G	A*	A*	G	G	–	–	–	A	G	–
Assist. dei corpi di polizia	A*	G	A*	A*	G	–	–	–	–	A	G	–
Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	G	–
Assistenza logistica e amministrativa	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	G	–
Redattore web cantonale	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	D*	–
<b>Altre autorità</b>												
Giudice istruttore + procuratore federali	P	–	G	G	–	G 1)	–	–	–	A	G	–
Giudice istruttore + procuratore cantonali	P	–	G	G	–	–	–	–	–	A	G	–
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A	–	–
Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale	–	–	–	–	–	–	–	–	A*	A	–	–



## Diritti d'accesso a JANUS

### Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali (art. 11 e 18 LSIP)

Servizio	PROT	ADMIN	KONTR	BAR
	Verbalizzazione	Gestione degli utenti	Controllo dei dati	Consegna all'Archivio federale
<b>fedpol</b>				
Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS	G	D	G	-
Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS	D	G	D	G
Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS	-	-	D	-
Consulente per la protezione dei dati + suppl.	G	G	G	-
Archivista fedpol	-	-	-	D
<b>CSI-DFGP</b>				
Addetto allo sviluppo del sistema	D	D	D	D

#### Legenda:

G (Get) = consultare  
 A (Add) = consultare registrare modificare  
 A\* (Add) = consultare registrare modificare\*  
 D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare  
 D\* (Delete) = consultare registrare modificare\* cancellare\*  
 P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

**Diritti d'accesso a JANUS****Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP)**

Servizio	PV		JO			AN	Intranet	
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Mail	Informazioni di polizia
<b>fedpol – Polizia giudiziaria federale (PGF)</b>								
Capo PGF + specialista	G	G	G	G	G	-	A	G
Ufficiale inquirente	G	G	G	G	G	-	A	G
Capodivisione	G	G	G	G	G	-	A	G
Assist. Ufficiale inquirente + assist. capodivisione	G	G	G	G	G	-	A	G
Capocommissariato + suppl.	G	G	G	G	G	-	A	G
Inquirente	G	G	G	G	G	-	A	G
Collab. divisione Coordinazione	G	G	G	G	G	-	A	G
Collab. specialista, coordinatore, capo operativo, addetto all'osservazione	G	G	G	G	G	-	A	G
Capo + collab. commissariato Moneta falsa	G	G	G	G	G	-	A	G
Capo + collab. Polizia scientifica	G	G	G	G	G	-	A	G
Analista PGF	G	G	G	G	G	G	A	G
Superuser PGF	G	G	G	G	G	G	A	G
Capo + collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS	D	G	D	D	G	-	A	G
Mandante del progetto	D	-	D	D	-	G	A	G
SCOCI	-	-	-	-	-	-	A	G
Capo + collab. Servizio di protezione dei testimoni	G	G	G	G	G	-	A	G



Servizio	PV		JO			AN	Intranet	
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Mail	Informazioni di polizia
<b>fedpol – Cooperazione internazionale di polizia (CIP)</b>								
Capo CIP	-	-	-	-	-	-	A	G
Cooperazione operativa di polizia (utenti)	G	G	G	G	G	-	A	G
Cooperazione operativa di polizia (superuser)	G	G	G	G	G	G	A	G
Centrale operativa (utenti)	G	G	G	G	G	-	A	G
Centrale operativa (superuser)	G	G	G	G	G	G	A	G
Divisione Strategia (capodivisione, capisetttore, collab.)	-	-	-	-	-	-	A	G
Settore Sostegno alla conduzione	-	-	-	-	-	-	A	G

*Legenda:*

G (Get)	=	consultare			
A (Add)	=	consultare	registrare	modificare	
A* (Add)	=	consultare	registrare	modificare*	
D (Delete)	=	consultare	registrare	modificare	cancellare
D* (Delete)	=	consultare	registrare	modificare*	cancellare*
P (Registro nazionale di polizia)	=	consultare tramite Registro Nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV			

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

**Diritti d'accesso a JANUS****Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP)**

Servizio	PV		JO			AN	Intranet	
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Mail	Informazioni di polizia
<b>fedpol – Servizi</b>								
Sistemi di polizia (analista informatico)	D	G	D	D	G	G	D	D
Settore Tifoseria violenta	G	G	–	G	G	–	A	G
Ufficio centrale Armi	–	–	–	–	–	–	A	G
Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica	–	–	–	–	–	–	A	G
KILA	–	–	–	–	–	–	A	G
<b>fedpol – Servizio federale di sicurezza (SFS)</b>								
Capodivisione, redattore	–	–	–	–	–	–	A	G
Capo + collab. settore Analisi dei rischi	–	–	–	–	–	–	A	G
Capo + collab. commissariati Sicurezza dei magistrati e delle rappresentanze estere, Sicurezza dei visitatori stranieri, Guardie di sicurezza dell'aviazione	–	–	–	–	–	–	A	G
<b>fedpol – Stato maggiore</b>								
Consulente per la protezione dei dati + suppl.	G	G	G	G	G	G	A	G
Servizio giuridico	P	–	–	–	–	–	A	G
Capo + collab. MROS	P	–	–	–	–	–	A	G
<b>SIC</b>								
Valutazione / Analisi	P	–	–	–	–	–	A	G
Servizio degli stranieri	P	–	–	–	–	–	A	G

Servizio	PV		JO			AN	Intranet	
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Mail	Informazioni di polizia
Rilevamento dei dati / smistamento	-	-	-	-	-	-	A	G
Capo + collab. SIC	-	-	-	-	-	-	A	G
Consulente per la protezione dei dati SIC	P	-	-	-	-	-	A	G
Settore Sicurezza	P	-	-	-	-	-	A	G

*Legenda:*

G (Get) = consultare  
 A (Add) = consultare registrare modificare  
 A\* (Add) = consultare registrare modificare\*  
 D (Delete) = consultare registrare modificare cancellare  
 D\* (Delete) = consultare registrare modificare\* cancellare\*  
 P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

**Diritti d'accesso a JANUS****Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP)**

Servizio	PV		JO			AN	Intranet	
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Mail	Informazioni di polizia
CSI – DFGP								
Addetto allo sviluppo del sistema	D	G	D	D	G	D	A	–
Corpi cantonali di polizia della Svizzera								
Superuser JANUS	D*	G	D*	D*	G	G	A	G
Collab. dei corpi di polizia	A*	G	A*	A*	G	–	A	G
Analista	A*	G	A*	A*	G	G	A	G
Assist. dei corpi di polizia	A*	G	A*	A*	G	–	A	G
Altri collab. dei corpi di polizia (IT, segreteria ecc.)	–	–	–	–	–	–	A	G
Assistenza logistica e amministrativa	P	–	–	–	–	–	A	–
Redattore web cantonale	–	–	–	–	–	–	A	D*
Altre autorità								
Giudice istruttore + procuratore federali	P	–	G	G	–	–	A	G
Giudice istruttore + procuratore cantonali	P	–	G	G	–	–	A	G
Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni SCPT (CSI-DFGP)	–	–	–	–	–	–	A	–
Ufficio federale di giustizia UFG, Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale	–	–	–	–	–	–	A	–

Servizio	PV		JO			AN	Intranet	
	Persone e procedimenti	Valutazione PV (interna)	Dettagli Controllo telefonico	Dettagli Giornale	Valutazione JO (interna)	Analisi (con strumenti di analisi)	Mail	Informazioni di polizia
<b>Corpo delle guardie di confine e autorità doganali</b>								
Sezione Operazioni, Cdo Cgcf	P	-	-	-	-	-	A	G
Centrali di impiego, Cdo reg Cgcf	P	-	-	-	-	-	A	G
Pianificazione e impiego, Cdo reg Cgcf	P	-	-	-	-	-	A	G
Uffici di collegamento/CCPD, Cgcf	P	-	-	-	-	-	A	G
Responsabili dell'applicazione e dei processi, Cdo Cgcf	P	-	-	-	-	-	A	G
Ufficio centrale antifrode doganale, DGD	P	-	-	-	-	-	A	G
Sezione antifrode doganale, Direzione di circondario delle dogane	P	-	-	-	-	-	A	G
Redattore web Cgcf	-	-	-	-	-	-	A	D*
Collab.	-	-	-	-	-	-	A	G

*Legenda:*

G (Get) = consultare  
 A (Add) = consultare      registrare      modificare  
 A\* (Add) = consultare      registrare      modificare\*  
 D (Delete) = consultare      registrare      modificare      cancellare  
 D\* (Delete) = consultare      registrare      modificare\*      cancellare\*  
 P (Registro nazionale di polizia) = consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

## Diritti d'accesso a JANUS

### Sistema di sostegno alle indagini dei Cantoni nei settori di loro competenza in materia di perseguimento penale (art. 13 LSIP)

Servizio	PROT	ADMIN	KONTR	BAR
	Verbalizzazione	Gestione degli utenti	Controllo dei dati	Consegna all'Archivio federale
<b>Corpi cantionali di polizia della Svizzera</b>				
Consulente cantonale per la protezione dei dati + suppl.	G*	-	G*	-
Archivisti dei corpi cantionali di polizia	-	-	-	D*
<b>fedpol</b>				
Capoprogetto + amministratore di progetto JANUS	G	D	G	-
Capo + suppl. commissariato Controllo JANUS & IPAS	D	G	D	G
Collab. commissariato Controllo JANUS & IPAS	-	-	D	-
Consulente per la protezione dei dati + suppl.	G	G	G	-
Archivista fedpol	-	-	-	D
<b>CSI-DFGP</b>				
Addetto allo sviluppo del sistema	D	D	D	D

#### Legenda:

G (Get)	=	consultare			
A (Add)	=	consultare	registrare	modificare	
A* (Add)	=	consultare	registrare	modificare*	
D (Delete)	=	consultare	registrare	modificare	cancellare
D* (Delete)	=	consultare	registrare	modificare*	cancellare*
P (Registro nazionale di polizia)	=	consultare tramite Registro nazionale di polizia, accesso limitato alla categoria Persone PV			

\* = soltanto i dati registrati dalla stessa unità organizzativa

*Modifica dell'ordinanza IPAS (n. 8 dell'all.)*

*Allegato 2  
(art. 6 cpv. 2)*

## Diritti d'accesso a IPAS

*Tabella «Polizia giudiziaria federale»*

### Polizia giudiziaria federale

	AFIS-DNA				INTERPOL				EUROPOL				NSIS				RICERCA SCOMPARI				DOC. D'IDENTITÀ				GPA	
	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO	D-B	FA	PR	CO		
PGF	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	A
Servizio di protezione dei testimoni	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G
Divisione Coordinazione	G	G	G	G	A	A	A	A	A	G	G	G	A	G	G	G	A	G	G	A	G	G	A	G	G	A
Commissariato Controllo JANUS & IPAS	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	G	A
Controllo IPAS	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

*Modifica dell'ordinanza sul Registro nazionale di polizia (n. 9 dell'all.)*

*Allegato*  
(art. 5 cpv. 3)

## **Diritti d'accesso al Registro nazionale di polizia**

*Tabella «Polizia giudiziaria federale»*

### **Polizia giudiziaria federale**

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Centrale operativa Com I	X	X	X	X	X
Commissariato Controllo JANUS & IPAS	X	X	X	X	X
Divisione Coordinazione	X	X	X	X	X
Divisioni Indagini, Osservazione e Comando	X	X	X	X	X
Servizio di protezione dei testimoni	X	X	X	X	X